

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE**

del 15 luglio 2021

che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione del 17 gennaio 2023	L 16	24	18.1.2023
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione del 25 ottobre 2023	L 2229	1	26.10.2023

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 112 del 27.4.2023, pag. 50 (2021/1165)
► **C2** Rettifica, GU L 90604 del 7.10.2024, pag. 1 (2023/121)



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA
COMMISSIONE**

del 15 luglio 2021

**che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella
produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Sostanze attive in prodotti fitosanitari

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari:

- a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d'uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e
- c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 2

Concimi, ammendanti e nutrienti

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l'arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l'ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, e in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, ai pertinenti articoli applicabili del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, al regolamento

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

▼B

(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁶⁾ e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

*Articolo 3***Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale**

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

*Articolo 4***Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici**

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all'alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).



Articolo 5

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

1. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «race-way», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV, parte B, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

3. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

4. In attesa della loro inclusione nell'allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, che sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

Articolo 6

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni

▼B

pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

*Articolo 7***Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati**

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all'allegato II, parte IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, il primo paragrafo non si applica agli ingredienti agricoli non biologici usati come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici o prodotti e sostanze di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848.

*Articolo 8***Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito**

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

*Articolo 9***Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino**

Ai fini dell'allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

▼B

dell'Unione nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione⁽¹⁰⁾ e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

*Articolo 10***Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l'uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi**

1. Qualora un'autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un'autorizzazione specifica per l'uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell'Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all'articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all'uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo si assicurano che il fascicolo sia idoneo a essere reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell'Unione e la legislazione nazionale degli Stati membri in materia di protezione dei dati.

2. La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.

3. La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:

- a) tale autorizzazione specifica si giustifica nell'area interessata;
- b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e
- c) l'uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾.

Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell'allegato VI del presente regolamento.

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

▼B

4. Alla scadenza del periodo di due anni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l'autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sollevi obiezioni, argomentando che la conclusione della Commissione di cui al paragrafo 3 debba essere rivalutata.

*Articolo 11***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è abrogato.

Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

*Articolo 12***Disposizioni transitorie**

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al ►**M2** 31 dicembre 2025 ◀ per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all'allegato IV, parte D, del presente regolamento.

2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1° gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

3. I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1° gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.

*Articolo 13***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

▼M2

L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L'articolo 7 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848**

Le sostanze attive elencate nel presente allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica quali definiti nel presente allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari siano autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali prodotti fitosanitari sono utilizzati in conformità delle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e in conformità delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nell'ultima colonna delle tabelle seguenti.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, l'uso nella produzione biologica di fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari, nonché di coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari, è consentito a condizione che essi siano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze elencate nel presente allegato possono essere utilizzate soltanto nella lotta contro gli organismi nocivi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2018/848.

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, queste sostanze possono essere utilizzate solo se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui alla parte I, punto 1.10.1, in particolare tramite l'impiego di agenti di controllo biologico come insetti utili, acari e nematodi, conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Ai fini del presente allegato, le sostanze attive si dividono nelle sottocategorie elencate di seguito.

1. Sostanze di base

Le sostanze di base elencate nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica. Tali sostanze di base sono contrassegnate con un asterisco nella tabella seguente. Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione ⁽³⁾ e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell'ultima colonna della tabella seguente.

Altre sostanze di base elencate nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica solo qualora siano elencate nella tabella seguente. Tali sostanze di base sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione ³ e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella colonna di destra della tabella seguente.

Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Reperibili nella banca dati sui pesticidi: <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as>

▼B

Numero e parte dell'allegato (1)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
1C		<i>Equisetum arvense</i> L.*	

▼M2

2C	70694-72-3	Chitosano cloridrato (2)	ottenuto da <i>Aspergillus</i> o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
----	------------	--------------------------	---

▼B

3C	57-50-1	Saccarosio*	
4C	1305-62-0	Idrossido di calcio	
5C	90132-02-8	Aceto*	
6C	8002-43-5	Lecitine*	
7C	-	<i>Salix</i> spp. cortex*	
8C	57-48-7	Fruttosio*	
9C	144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	
10C	92129-90-3	Siero di latte*	
11C	7783-28-0	Fosfato diammonico	solo in trappole
12C	8001-21-6	Olio di girasole*	
14C	84012-40-8 90131-83-2	<i>Urtica</i> spp. (estratto di <i>Urtica dioica</i>) (estratto di <i>Urtica urens</i>)*	
15C	7722-84-1	Perossido di idrogeno	
16C	7647-14-5	Cloruro di sodio	
17C	8029-31-0	Birra*	
18C	-	Polvere di semi di senape*	

▼M1

19C	14807-96-6	Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)	qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3)
-----	------------	--	--

▼B

20C	8002-72-0	Olio di cipolla*	
21C	52-89-1	L-cisteina (E 920)	
22C	8049-98-7	Latte vaccino*	
23C	-	Estratto di bulbo di <i>Allium cepa</i> * L.	

▼ **B**

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
		Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti*	
▼ M2 24C	9012-76-4	Chitosano*	ottenuto da <i>Aspergillus</i> o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

▼ **B**

- ⁽¹⁾ Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.
- ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
- **MI** ⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1). ◀

2. Sostanze attive a basso rischio

Le sostanze attive a basso rischio, diverse dai microrganismi, elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica qualora siano elencate nella tabella seguente o in altre parti del presente allegato. Tali sostanze attive a basso rischio sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell'ultima colonna della tabella seguente.

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
2D		COS-OGA	
3D		Cerevisane e altri prodotti basati su frammenti di cellule di microrganismi	non provenienti da OGM
5D	10045-86-6	Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	
12D	9008-22-4	Laminarin	l'alga bruna è ottenuta da acquacoltura biologica o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848
▼ M1 16D	CAS non attribuito	ABE-IT 56 (componenti del lisato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo DDSF623)	non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM
20D	10058-44-3	Pirofosfato ferrico	
▼ M2 24D	144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	

▼ **M1**

Numero e parte dell'allegato (1)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
28D		Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce	
		Altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale *	non autorizzati gli usi come erbicida

▼ **M2**▼ **B**

(1) Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

3. **Microorganismi**

Tutti i microrganismi elencati nell'allegato, parti A, B e D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che non provengano da OGM e soltanto se utilizzati in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione³. I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

4. **Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti**

Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nella tabella seguente possono essere usate come prodotti fitosanitari nella produzione biologica soltanto se utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella tabella seguente.

Numero e parte dell'allegato (1)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
139 A	131929-60-7 131929-63-0	Spinosad	
225 A	124-38-9	Biossido di carbonio	
227 A	74-85-1	Etilene	soltanto su banane e patate; può essere però usato sugli agrumi nell'ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta
230 A	i.a. 67701-09-1	Acidi grassi	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
231 A	8008-99-9	Estratto di aglio (<i>Allium sativum</i>)	
234 A	N. CAS non attribuito N. CIPAC 901	Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
244 A	298-14-6	Idrogenocarbonato di potassio	
249 A	98999-15-6	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	

▼B

Numero e parte dell'allegato (1)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
255 A e altri		Feromoni e altri semiochimici	solo in trappole e distributori automatici
220 A	1332-58-7	Silicato di alluminio (caolino)	
236 A	61790-53-2	Kieselgur (terra diatomacea)	
247 A	14808-60-7 7637-86-9	Sabbia di quarzo	
343 A	11141-17-6 84696-25-3	Azadiractina (estratto di margo- gosa)	estratto dai semi dell'albero del neem (<i>Azadirachta indi- ca</i>)
240 A	8000-29-1	Olio di citronella	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
241 A	84961-50-2	Olio di chiodi di garofano	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
242 A	8002-13-9	Olio di colza	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
243 A	8008-79-5	Olio di menta verde	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
56 A	8028-48-6 5989-27-5	Olio di arancio	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
228 A	68647-73-4	Olio di <i>Melaleuca alternifolia</i>	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
246 A	8003-34-7	Piretrine estratte da vegetali	
292 A	7704-34-9	Zolfo	
294 A 295 A	64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Oli di paraffina	
345 A	1344-81-6	Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
44B	9050-36-6	Maltodestrina	
45B	97-53-0	Eugenolo	
46B	106-24-1	Geraniolo	
47B	89-83-8	Timolo	
10E	20427-59-2	Idrossido di rame	in conformità del regola- mento di esecuzione (UE) n. 540/2011 esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni
10E	1332-65-6 1332-40-7	Ossicloruro di rame	
10E	1317-39-1	Ossido di rame	
10E	8011-63-0	Poltiglia bordolese	
10E	12527-76-3	Solfato di rame tribasico	

▼B

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
▼M1 40A	52918-63-5	Deltametrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitis capitata</i> e <i>Rhagoletis completa</i>
▼B 5E	91465-08-6	Lambda-cialotrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i>

⁽¹⁾ Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

▼ B*ALLEGATO II***Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848**

I concimi, gli ammendanti e i nutrienti ⁽¹⁾ elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:

- alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e
- alla normativa dell'Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI.

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, è consentito l'uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull'uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell'Unione. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Letame	prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettieria e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali
Letame essiccato e pollina disidratata	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento liquidi	uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti industriali
▼ M2	prodotto ottenuto dalla raccolta differenziata alla fonte di rifiuti organici, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas solo rifiuti organici vegetali e animali solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile
Rifiuti organici compostati o fermentati [direttiva 2008/98/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio]	
▼ B	impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
Torba	
Residui di fungaie	la composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato

⁽¹⁾ Comprendenti in particolare tutte le categorie funzionali del prodotto elencate nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009.

▼B

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
<i>Deiezioni di vermi (Vermicompost) e miscela di escrementi di insetti</i>	ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009
Guano	
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato	i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009) proibito se proveniente da allevamenti industriali i processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 non applicabili alle parti commestibili della coltura
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile (2) non applicabili alle parti commestibili della coltura
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	ad esempio: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
Proteine idrolizzate di origine vegetale	
Alghe e prodotti a base di alghe	se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848
Segatura e trucioli di legno	legname non trattato chimicamente dopo il taglio
Cortecce compostate	legname non trattato chimicamente dopo il taglio
Cenere di legno	proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio

▼B

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Fosfato naturale tenero	<p>prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 25 %P₂O₅</p> <p>Fosforo valutato come P₂O₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in acido formico al 2 %</p> <p>finezza di macinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,063 mm. — passaggio di almeno il 99 % del peso al setaccio a maglie di 0,125 mm. <p>fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P₂O₅</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Fosfato alluminocalcico	<p>prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 30 % P₂O₅</p> <p>fosforo valutato come P₂O₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie)</p> <p>finezza di macinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 98 % del peso al setaccio a maglie di 0,630 mm. <p>fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P₂O₅</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p> <p>impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)</p>
Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas)	<p>prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 12 % P₂O₅</p> <p>fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 %</p>

▼B

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
	<p>oppure</p> <p>10 % P₂O₅</p> <p>fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 %</p> <p>finezza di macinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm. <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Sale grezzo di potassio	<p>prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):</p> <p>9 % K₂O</p> <p>potassio valutato come K₂O solubile in acqua</p> <p>2 % MgO</p> <p>magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	<p>prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio</p>
Borlande ed estratti di borlande	<p>escluse le borlande estratte con sali ammoniacali</p>
Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica	<p>solo di origine naturale</p>
Gusci di molluschi	<p>soltanto da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013</p>
Gusci d'uovo	<p>proibiti se proveniente da allevamenti industriali</p>
Carbonato di calcio e di magnesio	<p>solo di origine naturale</p> <p>ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare</p>
Solfato di magnesio (kieserite)	<p>solo di origine naturale</p>
Soluzione di cloruro di calcio	<p>solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio</p>

▼B

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Solfato di calcio (gesso)	<p>prodotto d'origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso):</p> <p>25 % CaO</p> <p>35 % SO₃</p> <p>calcio e zolfo valutati come CaO + SO₃ totale</p> <p>finezza di macinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passaggio di almeno l'80 % al setaccio a maglie di 2 mm, — passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm. <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero
Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
Zolfo elementare	<p>fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Concimi inorganici a base di microelementi	<p>fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 2003/2003;</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Cloruro di sodio	
Farina di rocce, argille e minerali argillosi	
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
Acidi umici e fulvici	solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio; o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua
Xilitolo	solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite)
Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	ottenuta da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

▼ B

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Sedimento ricco di materie organiche ⁽¹⁾ formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)	solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce se del caso, l'estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina fino al 15 luglio 2022: concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un'ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante	solo da materiali vegetali, se trattati dopo il raccolto soltanto con prodotti figuranti all'allegato I fino al 15 luglio 2022: valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
▼ M1	
Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato	i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti industriali
Nitrato di sodio	solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi
Cloruro di potassio (muriato di potassio)	solo di origine naturale
▼ M2	
Sali di selenio	solo in caso di carenza nei terreni utilizzati per l'allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere

▼ B

⁽¹⁾ Qui l'aggettivo «organico» si riferisce alla chimica organica e non all'agricoltura biologica.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3*).

▼B*ALLEGATO III***Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso come mangimi o nella produzione di mangimi**

PARTE A

materie prime per mangimi non biologiche, autorizzate, ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

(1) MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE MINERALE

Numero nel catalogo dei mangimi (1)	Nome	Condizioni e limiti specifici
11.1.1	Carbonato di calcio	
11.1.2	Conchiglie marine calcaree	
11.1.4	Maërl	
11.1.5	Litotamnio	
▼M2 11.1.6	Cloruro di calcio	uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (2) come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: riduzione del rischio di febbre latte e di ipocalcemia sub-clinica per le vacche da latte uso limitato ad un'applicazione selettiva (solo per determinati animali che lo necessitano e per un periodo limitato) cloruro di calcio purificato a partire da salamoia naturale, se disponibile
▼B 11.1.13	Gluconato di calcio	
11.2.1	Ossido di magnesio	
11.2.4	Solfato di magnesio anidro	
11.2.6	Cloruro di magnesio	
11.2.7	Carbonato di magnesio	
11.3.1	Fosfato dicalcico	
▼M1 11.3.2	Fosfato mono-dicalcico	
▼B 11.3.3	Fosfato monocalcico	
11.3.5	Fosfato di calcio e di magnesio	
11.3.8	Fosfato di magnesio	
11.3.10	Fosfato monosodico	
11.3.16	Fosfato di calcio e di sodio	

▼B

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
11.3.17	Fosfato monoammonico (Diidrogeno-ortofosfato di ammonio)	solo per l'acquacoltura

▼M1

11.3.19	Trifosfato pentasodico (STPP)	solo per alimenti per animali da compagnia
11.3.27	Diidrogenodifosfato di disodio (SAPP)	solo per alimenti per animali da compagnia

▼B

11.4.1	Cloruro di sodio	
11.4.2	Bicarbonato di sodio	
11.4.4	Carbonato di sodio	
11.4.6	Solfato di sodio	
11.5.1	Cloruro di potassio	

(¹) Ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

(²) Regolamento della Commissione (UE) 2020/354, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1);

(2) ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
ex 7.1.4	Olio di alghe	olio ottenuto per estrazione da microalghe mediante fermentazione i substrati di coltivazione per il processo di fermentazione non devono essere di origine OGM e devono provenire da materie prime biologiche, se disponibili

▼M2

10	Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici	a condizione che siano ottenuti da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 a condizione che siano prodotti o preparati senza solventi ottenuti per sintesi chimica il loro impiego è autorizzato soltanto per animali non erbivori l'impiego di idrolizzati proteici di pesce è autorizzato soltanto per giovani animali non erbivori
----	--	---

▼B

10	Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci, molluschi o crostacei	per animali di acquacoltura carnivori da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 ricavati da scarti di
----	---	---

▼ B

Numero nel catalogo dei mangimi (1)	Nome	Condizioni e limiti specifici	
		pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, o ricavati da pesci, crostacei o molluschi interi catturati e non destinati al consumo umano, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848	
10	Farina di pesce e olio di pesce	<p>nella fase di ingrasso, per pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce</p> <p>da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848</p> <p>soltanto qualora i mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi non siano disponibili in quantità sufficiente, al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce per la razione alimentare dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (<i>Macrobrachium</i> spp.) e al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce per la razione alimentare del pangasio (<i>Pangasius</i> spp.), conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/848</p>	
▼ M1	12.1.5	Lieviti	se non disponibili di origine biologica
	12.1.12	Prodotti del lievito	se non disponibili di origine biologica
▼ M2	13.11.1	Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propan-1,2-diolo]	<p>uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: riduzione del rischio di chetosi</p> <p>per vacche da latte, pecore e capre</p> <p>uso limitato ad un'applicazione selettiva (solo per determinati animali che lo necessitano e per un periodo limitato)</p>

▼B

Numero nel catalogo dei mangimi ⁽¹⁾	Nome	Condizioni e limiti specifici
	Colesterolo	prodotto ottenuto da lanolina mediante saponificazione, separazioni e cristallizzazione, da molluschi o altre fonti per assicurare le esigenze nutritive quantitative dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (<i>Macrobrachium</i> spp.) nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai se non disponibile di origine biologica
	Erbe aromatiche	in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare: — qualora non siano disponibili in forma biologica — siano prodotte/preparate senza solventi chimici — il loro utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare
	Melassa	in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare: — qualora non sia disponibile in forma biologica — siano prodotta/preparata senza solventi chimici — il suo utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare
	Fitoplancton e zooplancton	soltanto nell'allevamento larvale di novellame biologico
	specifici composti proteici	in conformità del punto 1.9.3.1, lettera c), e del punto 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare: — fino al 31 dicembre 2026, — qualora non siano disponibili in forma biologica, — siano prodotti/preparati senza solventi chimici, — il loro utilizzo sia limitato all'alimentazione dei suinetti fino a 35 kg o del pollame giovane, — costituiscano al massimo il 5 % della sostanza secca dei mangimi di origine agricola per ogni periodo di 12 mesi
	Spezie	in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare: — qualora non siano disponibili in forma biologica — siano prodotte/preparate senza solventi chimici — il loro utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare

⁽¹⁾ A norma del regolamento (UE) n. 68/2013.

▼B

PARTE B

Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati, utilizzati nell'alimentazione animale, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848

Gli additivi per mangimi elencati in questa parte devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Le condizioni specifiche qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(1) ADDITIVI TECNOLOGICI

a) *Conservanti*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
E 200	Acido sorbico	
E 236	Acido formico	
E 237	Formiato di sodio	
E 260	Acido acetico	
E 270	Acido lattico	
E 280	Acido propionico	
E 330	Acido citrico	

b) *Antiossidanti*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1b306(i)	Estratti di tocoferolo da oli vegetali	
1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo	

c) *Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1c322, 1c322i	Lecitine	soltanto se ottenute da materie prime biologiche impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura
E 407	Carragenina	solo per alimenti per animali da compagnia
E 410	Farina di semi di carrube (gomma di carrube)	solo per alimenti per animali da compagnia ottenuta esclusivamente da un processo di torrefazione se disponibile di origine biologica

▼M1

▼M1

E 414	Acacia (gomma arabica)	solo per alimenti per animali da compagnia se disponibile di origine biologica
E 415	Gomma di xantano	
E 412	Gomma di guar	

▼Bd) *Agenti leganti e antiagglomeranti*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici

▼M1**▼B**

E 535	Ferrocianuro di sodio	tenore massimo: 20 mg/kg NaCl calcolato come anione ferrocianuro
E 551b	Silice colloidale	
E 551c	Kieselgur (terra diatomacea, purificata)	
1m558i	Bentonite	
E 559	Argille caoliniche esenti da amianto	
E 560	Miscele naturali di steatite e clorite	
E 561	Vermiculite	
E 562	Sepiolite	

▼M1**▼B**

E 563	Argilla sepiolitica	
E 566	Natrolite-fonolite	
1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
E 599	Perlite	

▼M1**▼B**e) *Additivi per insilati*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1k	Enzimi, microrganismi	autorizzati soltanto per assicurare una fermentazione adeguata
1k236	Acido formico	
1k237	Formiato di sodio	
1k280	Acido propionico	
1k281	Propionato di sodio	

▼ **M1**

- f)
- Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1m558	Bentonite	

▼ **B**

(2) ADDITIVI ORGANOLETTICI

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
ex2a	Astaxantina	soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei di produzione biologica soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche in mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la <i>Phaffia rhodozyma</i> ricca di astaxantina
ex2b	Sostanze aromatizzanti	solo estratti di prodotti agricoli, tra cui l'estratto di castagno (<i>Castanea sativa</i> Mill.)

(3) ADDITIVI NUTRIZIONALI

- a)
- Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
ex3a	Vitamine e provitamine	derivate da prodotti agricoli se non sono disponibili quelle derivate da prodotti agricoli: — ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura — ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti; previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

▼B

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
3a370	Taurina	solo per gatti e cani se disponibile non di origine sintetica
3a920	Betaina anidra	solo per gli animali e i pesci monogastrici di origine biologica; se non disponibile, di origine naturale

▼Bb) *Composti di oligoelementi*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
3b101	Carbonato di ferro (II) (siderite)	
3b103	Solfato di ferro (II) monoidrato	
3b104	Solfato di ferro (II) eptaidrato	
3b107	Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile
3b110	Ferro destrano 10 %	uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: compensazione per la carenza di ferro postnatale solo per suinetti lattanti il substrato di coltivazione per il processo di fermentazione del destrano non deve provenire da OGM uso limitato ad un'applicazione selettiva (solo per i suinetti che lo necessitano e per un periodo limitato)
3b201	Ioduro di potassio	
3b202	Iodato di calcio, anidro	
3b203	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
3b301	Acetato di cobalto (II) tetraidrato	
3b302	Carbonato di cobalto (II)	
3b303	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	
3b304	Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	
3b305	Solfato di cobalto (II) eptaidrato	
3b402	Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato	

▼B

▼ B

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
3b404	Ossido di rame (II)	
3b405	Solfato di rame (II) pentaidrato	

▼ M2

3b407	Chelato di rame (II) di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile
-------	--	---

▼ B

3b409	Ossicloruro di rame	
3b502	Ossido di manganese (II)	
3b503	Solfato manganoso, monoidrato	

▼ M2

3b505	Chelati di manganese di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile
-------	--	---

▼ B

3b603	Ossido di zinco	
3b604	Solfato di zinco eptaidrato	
3b605	Solfato di zinco monoidrato	
3b609	Octaidrossicloruro di zinco monoidrato	

▼ M2

3b612	Chelato di zinco di proteine idrolizzate	da produzione di soia biologica, se disponibile
-------	--	---

▼ B

3b701	Molibdato di disodio diidrato	
3b801	Selenito di sodio	
3b802 3b803	Selenito di sodio in granuli rivestiti Selenato di sodio	
3b810	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	

▼ M2

3b810i	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	
--------	--	--

▼ B

3b811	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inattivato	
3b812	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inattivato	
3b813	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, inattivato	
3b817	Lievito al selenio, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645, inattivato	

▼Bc) *Aminoacidi, loro sali e analoghi*

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
3c3.5.1 e 3c352	L-istidina monoclorigrato monoidrato	prodotta tramite fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui all'allegato II, parte II, punto 3.1.3.3, del regolamento (UE) 2018/848 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci

(4) **ADDITIVI ZOOTECCNICI**

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microrganismi	
4d7 e 4d8	Cloruro di ammonio	solo per gatti

▼M1

▼B*ALLEGATO IV*

Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848

PARTE A

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale

PARTE B

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola

PARTE C

Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio

PARTE D

Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento

I seguenti prodotti, o i prodotti contenenti le seguenti sostanze attive, di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, non possono essere utilizzati come biocidi:

- soda caustica;
- potassa caustica;
- acido ossalico;
- essenze naturali di vegetali ad eccezione dell'olio di lino, dell'olio di lavanda e dell'olio di menta piperita;
- acido nitrico;
- acido fosforico;
- carbonato di sodio;
- solfato di rame;
- permanganato di potassio;
- pannelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
- acido umico;
- acidi perossiacetici ad eccezione dell'acido peracetico.



ALLEGATO V

Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime

PARTE A

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

SEZIONE A1 — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

I prodotti alimentari biologici cui si possono aggiungere additivi alimentari rientrano nei limiti delle autorizzazioni concesse in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Le condizioni specifiche e le restrizioni qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.

Codice	Nome	Prodotto alimentare biologico cui può essere aggiunto	Condizioni e limiti specifici
E 153	Carbone vegetale	crosta commestibile di formaggio caprino alla cenere formaggio Morbier	
E 160b(i)*	Bissina di annatto	formaggio Red Leicester formaggio Double Gloucester Cheddar formaggio Mimolette	
E 160b(ii)*	Norbissina di annatto	formaggio Red Leicester formaggio Double Gloucester Cheddar formaggio Mimolette	
E 170	Carbonato di calcio	prodotti di origine vegetale e animale	escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti
E 220	Anidride solforosa	vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l'aggiunta di zuccheri	100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂)
E 223	Metabisolfito di sodio	crostacei	
E 224	Metabisolfito di potassio	vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l'aggiunta di zuccheri	100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂)

▼B

Codice	Nome	Prodotto alimentare biologico cui può essere aggiunto	Condizioni e limiti specifici
E250	Nitrito di sodio	prodotti a base di carne	uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E252 tenore massimo aggiunto espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg
E252	Nitrato di potassio	prodotti a base di carne	uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E250 tenore massimo aggiunto espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	prodotti di origine vegetale e animale	
E 290	Biossido di carbonio	prodotti di origine vegetale e animale	
E 296	Acido malico	prodotti di origine vegetale	
E 300	Acido ascorbico	prodotti di origine vegetale prodotti a base di carne	
▼M2			
E 300	Acido ascorbico	prodotti di origine vegetale prodotti a base di carne [categoria 08.3 ⁽²⁷⁾] e preparazioni di carni [categoria 08.2 ⁽²⁷⁾] cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale.	
▼B			
E 301	Ascorbato di sodio	prodotti a base di carne	può essere usato solo in associazione con nitrati e nitriti
E 306*	Estratto ricco in tocoferolo	prodotti di origine vegetale e animale	antiossidante
▼M2			
E 322*	Lecitine	prodotti di origine vegetale prodotti di origine animale	solo da produzione biologica

▼B

Codice	Nome	Prodotto alimentare biologico cui può essere aggiunto	Condizioni e limiti specifici
E 325	Lattato di sodio	prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne	
E 330	Acido citrico	prodotti di origine vegetale e animale	
E 331	Citrati di sodio	prodotti di origine vegetale e animale	
E 333	Citrati di calcio	prodotti di originale vegetale	
E 334	Acido tartarico (L(+)-)	prodotti di originale vegetale idromele	

▼M2

E 335	Tartrati di sodio	prodotti di origine vegetale	dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica
E 336	Tartrati di potassio	prodotti di origine vegetale	dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica
E 337	Tartrato di sodio e di potassio	prodotti di origine vegetale	dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica

▼B

E 341(i)	Fosfato monocalcico	farina fermentante	agente lievitante
E 392*	Estratti di rosmarino	prodotti di origine vegetale e animale	solo da produzione biologica
E 400	Acido alginico	prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari	
E 401	Alginato di sodio	prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari salsicce a base di carne	
E 402	Alginato di potassio	prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari	
E 406	Agar-agar	prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne	
E 407	Carragenina	prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari	
E 410*	Farina di semi di carrube	prodotti di origine vegetale e animale	solo da produzione biologica
E 412*	Gomma di guar	prodotti di origine vegetale e animale	solo da produzione biologica
E 414*	Gomma arabica	prodotti di origine vegetale e animale	solo da produzione biologica
E 415	Gomma di xantano	prodotti di origine vegetale e animale	
E 417	Gomma di tara	prodotti di origine vegetale e animale	addensante solo da produzione biologica

▼B

Codice	Nome	Prodotto alimentare biologico cui può essere aggiunto	Condizioni e limiti specifici
▼M1 E 418	Gomma di gellano	prodotti di origine vegetale e animale	solo la forma ad alto tasso di acile solo da produzione biologica, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026
▼B E 422	Glicerolo	estratti vegetali aromi	solo di origine vegetale solvente ed eccipiente in estratti vegetali e aromi agente umidificante per capsule di gelatina pellicola di rivestimento di compresse solo da produzione biologica
E 440(i)*	Pectina	prodotti di origine vegetale prodotti lattiero-caseari	
E 460	Cellulosa	gelatina	
E 464	Idrossipropil-metilcellulosa	prodotti di origine vegetale e animale	Materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	prodotti di origine vegetale e animale	
E 501	Carbonati di potassio	prodotti di origine vegetale	
E 503	Carbonati di ammonio	prodotti di origine vegetale	
E 504	Carbonati di magnesio	prodotti di origine vegetale	
E 509	Cloruro di calcio	prodotti lattiero-caseari	coagulante
E 516	Solfato di calcio	prodotti di origine vegetale	eccipiente
E 524	Idrossido di sodio	«Laugengebäck» aromi	trattamento superficiale correttore di acidità
▼M1 E 551	Biossido di silicio	cacao, erbe e spezie in polvere essiccate aromi propoli	per il cacao, esclusivamente per l'uso nei distributori automatici
E 553b	Talco	prodotti di origine vegetale salsicce a base di carne	per le salsicce a base di carne, solo trattamento superficiale.
▼B E 901	Cera d'api	prodotti dolciari	agente di rivestimento solo da produzione biologica



Codice	Nome	Prodotto alimentare biologico cui può essere aggiunto	Condizioni e limiti specifici
E 903	Cera di carnauba	prodotti dolciari agrumi	agente di rivestimento metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi, conformemente alla direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione ⁽¹⁾ solo da produzione biologica
E 938	Argon	prodotti di origine vegetale e animale	
E 939	Elio	prodotti di origine vegetale e animale	
E 941	Azoto	prodotti di origine vegetale e animale	
E 948	Ossigeno	prodotti di origine vegetale e animale	
E 968	Eritritolo	prodotti di origine vegetale e animale	soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

⁽¹⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33).

⁽²⁾ Categorie di alimenti di cui all'allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).;

SEZIONE A2 — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE E ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

Le condizioni specifiche e le restrizioni qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

Nome	Autorizzato soltanto per la trasformazione dei seguenti prodotti alimentari biologici	Condizioni e limiti specifici
Acqua	prodotti di origine vegetale e animale	acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio ⁽¹⁾
Cloruro di calcio	prodotti di originale vegetale salsicce a base di carne	coagulante
Carbonato di calcio	prodotti di originale vegetale	
Idrossido di calcio	prodotti di originale vegetale	
Solfato di calcio	prodotti di originale vegetale	coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari)	prodotti di originale vegetale	coagulante

▼B

Nome	Autorizzato soltanto per la trasformazione dei seguenti prodotti alimentari biologici	Condizioni e limiti specifici
Carbonato di potassio	uva	essiccante
Carbonato di sodio	prodotti di origine vegetale e animale	
Acido lattico	formaggi	regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia
(L+) Acido lattico da fermentazione	estratti di proteine vegetali	
Acido citrico	prodotti di origine vegetale e animale	
Idrossido di sodio	zucchero olio di origine vegetale escluso l'olio di oliva estratti di proteine vegetali	
Acido solforico	gelatina zucchero	

▼M1**▼C2**

Estratto di luppolo	prodotti di origine vegetale	solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica
Estratto di colofonia di pino	prodotti di origine vegetale	solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica

▼B

Acido cloridrico	gelatina formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas	produzione di gelatina conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi
Idrossido d'ammonio	gelatina	produzione di gelatina a norma del regolamento (CE) n. 853/2004
Perossido di idrogeno	gelatina	produzione di gelatina a norma del regolamento (CE) n. 853/2004
Biossido di carbonio	prodotti di origine vegetale e animale	
Azoto	prodotti di origine vegetale e animale	
Etanolo	prodotti di origine vegetale e animale	solvente
Acido tannico	prodotti di origine vegetale	ausiliare di filtrazione

▼ **B**

Nome	Autorizzato soltanto per la trasformazione dei seguenti prodotti alimentari biologici	Condizioni e limiti specifici
Albumina d'uovo	prodotti di originale vegetale	
Caseina	prodotti di originale vegetale	
Gelatina	prodotti di originale vegetale	
Colla di pesce	prodotti di originale vegetale	
Oli vegetali	prodotti di origine vegetale e animale	lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni soltanto se ottenuti da produzione biologica
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	prodotti di originale vegetale	
Carbone attivato (CAS-7440-44-0)	prodotti di origine vegetale e animale	
Talco	prodotti di originale vegetale	nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b
Bentonite	prodotti di originale vegetale idromele	collante per idromele
Cellulosa	prodotti di originale vegetale gelatina	
Terra diatomacea	prodotti di originale vegetale gelatina	
Perlite	prodotti di originale vegetale gelatina	
Gusci di nocciole	prodotti di originale vegetale	
Farina di riso	prodotti di originale vegetale	
Cera d'api	prodotti di originale vegetale	distaccante solo da produzione biologica
Cera di carnauba	prodotti di originale vegetale	distaccante solo da produzione biologica
Acido acetico/aceto	prodotti di originale vegetale pesce	solo da produzione biologica da fermentazione naturale

▼ **B**

Nome	Autorizzato soltanto per la trasformazione dei seguenti prodotti alimentari biologici	Condizioni e limiti specifici
Tiamina cloridrato	vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele	
Fosfato diammonico	vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele	
Fibre di legno	prodotti di origine vegetale e animale	l'origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

(1) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(2) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

PARTE B

Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848

Nome	Condizioni e limiti specifici
Alga arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga.	
Alga hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga.	
Corteccia dell'albero pau d'arco <i>Handroanthus impetiginosus</i> («lapacho»)	soltanto per uso in miscele di tè o kombucha
► CI Budelli ◀	da materie prime naturali di origine animale o da materiale di origine vegetale
Gelatina	da fonti diverse da quella suina
Polvere/liquido minerale di latte	soltanto se utilizzati per la funzione organolettica allo scopo di sostituire del tutto o in parte il cloruro di sodio
Pesci selvatici o animali acquatici selvatici non trasformati, nonché prodotti derivanti da tali processi di trasformazione	solo da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 solo qualora non siano disponibili nell'acquacoltura biologica



PARTE C

Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti autorizzati che possono essere utilizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

Nome	Lievito primario	Produzione/preparazione/formulazione del lievito	Condizioni e limiti specifici
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	per la filtrazione solo da produzione biologica
Carbonato di sodio	X	X	per regolare il pH
Oli vegetali	X	X	lubrificante, distaccante o antischiumogeno solo da produzione biologica

PARTE D

Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo di cui all'allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848

Nome	Numeri di identificazione	Riferimenti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934	Condizioni e limiti specifici
Aria		Parte A, tabella 1, punti 1 e 8	
Ossigeno gassoso	E 948 CAS 17778-80-2	Parte A, tabella 1, punto 1 Parte A, tabella 2, punto 8.4	
Argon	E 938 CAS 7440-37-1	Parte A, tabella 1, punto 4 Parte A, tabella 2, punto 8.1	non può essere utilizzato per il gorgogliamento
Azoto	E 941 CAS 7727-37-9	Parte A, tabella 1, punti 4, 7 e 8 Parte A, tabella 2, punto 8.2	
Biossido di carbonio	E 290 CAS 124-38-9	Parte A, tabella 1, punti 4 e 8 Parte A, tabella 2, punto 8.3	
Pezzi di legno di quercia		Parte A, tabella 1, punto 11	

▼B

Nome	Numeri di identificazione	Riferimenti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934	Condizioni e limiti specifici
Acido tartarico (L (+)-)	E 334 CAS 87-69-4	Parte A, tabella 2, punto 1.1	
Acido lattico	E 270	Parte A, tabella 2, punto 1.3	
Tartrato di potassio L (+)	E 336 (ii) CAS 921- 53-9	Parte A, tabella 2, punto 1.4	
Bicarbonato di potassio	E 501 (ii) CAS 298-14-6	Parte A, tabella 2, punto 1.5	
Carbonato di calcio	E 170 CAS 471-34-1	Parte A, tabella 2, punto 1.6	
Solfato di calcio	E 516	Parte A, tabella 2, punto 1.8	
Anidride solforosa	E 220 CAS 7446-09-5	Parte A, tabella 2, punto 2.1	il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I, parte B, punto A.1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I, parte B, punto A.1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 è ridotto di 30 mg/l
Bisolfito di potassio	E 228 CAS 7773-03-7	Parte A, tabella 2, punto 2.2	
Metabisolfito di potassio	E 224 CAS 16731-55-8	Parte A, tabella 2, punto 2.3	
Acido L-ascorbico	E 300	Parte A, tabella 2, punto 2.6	
Carbone per uso enologico		Parte A, tabella 2, punto 3.1	
Idrogenofosfato di diammonio	E 342/CAS 7783-28-0	Parte A, tabella 2, punto 4.2	

▼B

Nome	Numeri di identificazione	Riferimenti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934	Condizioni e limiti specifici
Cloridrato di tiamina	CAS 67-03-8	Parte A, tabella 2, punto 4.5	
Autolisati di lievito		Parte A, tabella 2, punto 4.6	
Scorze di lieviti		Parte A, tabella 2, punto 4.7	
Lieviti inattivati		Parte A, tabella 2, punto 4.8 Parte A, tabella 2, punto 10.5 Parte A, tabella 2, punto 11.5	
Gelatina alimentare	CAS 9000-70-8	Parte A, tabella 2, punto 5.1	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Proteina di frumento		Parte A, tabella 2, punto 5.2	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Proteina di piselli		Parte A, tabella 2, punto 5.3	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Proteina di patate		Parte A, tabella 2, punto 5.4	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Colla di pesce		Parte A, tabella 2, punto 5.5	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Caseina	CAS 9005-43-0	Parte A, tabella 2, punto 5.6	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Caseinati di potassio	CAS 68131-54-4	Parte A, tabella 2, punto 5.7	
Albumina d'uovo	CAS 9006-59-1	Parte A, tabella 2, punto 5.8	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Bentonite	E 558	Parte A, tabella 2, punto 5.9	
Biossido di silicio (gel o soluzione colloidale)	E 551	Parte A, tabella 2, punto 5.10	
Tannini		Parte A, tabella 2, punto 5.12 Parte A, tabella 2, punto 6.4	ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili
Chitosano derivato da <i>Aspergillus niger</i>	CAS 9012-76-4	Parte A, tabella 2, punto 5.13 Parte A, tabella 2, punto 10.3	

▼B

Nome	Numeri di identificazione	Riferimenti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934	Condizioni e limiti specifici
Estratti proteici di lieviti		Parte A, tabella 2, punto 5.15	ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili
Alginato di potassio	E 402/CAS 9005-36-1	Parte A, tabella 2, punto 5.18	
Tartrato acido di potassio	E336(i)/CAS 868-14-4	Parte A, tabella 2, punto 6.1	
Acido citrico	E 330	Parte A, tabella 2, punto 6.3	
Acido metatartarico	E 353	Parte A, tabella 2, punto 6.7	
Gomma arabica	E 414/CAS 9000-01-5	Parte A, tabella 2, punto 6.8	ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili
Mannoproteine di lieviti		Parte A, tabella 2, punto 6.10	
Pectina liasi	CE 4.2.2.10	Parte A, tabella 2, punto 7.2	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Pectina metilesterasi	CE 3.1.1.11	Parte A, tabella 2, punto 7.3	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Poligalatturonasi	CE 3.2.1.15	Parte A, tabella 2, punto 7.4	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Emicellulasi	CE 3.2.1.78	Parte A, tabella 2, punto 7.5	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Cellulasi	CE 3.2.1.4	Parte A, tabella 2, punto 7.6	soltanto a scopo enologico nella chiarificazione
Lieviti per vinificazione		Parte A, tabella 2, punto 9.1	per i singoli ceppi di lievito, biologici se disponibili
Batteri acido-lattici		Parte A, tabella 2, punto 9.2	
Citrato di rame	CAS 866-82-0	Parte A, tabella 2, punto 10.2	
Resina di pino di Aleppo		Parte A, tabella 2, punto 11.1	
Fecce fresche		Parte A, tabella 2, punto 11.2	solo da produzione biologica

▼B

ALLEGATO VI

Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica in talune zone di paesi terzi a norma dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/848